



COMUNE DI LULA
Ufficio Servizi Sociali

Allegato n. 1 alla deliberazione C.C. n. 20 del 30/07/2018

REGOLAMENTO REIS
PER IL TRIENNIO 2018 - 2020
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI
INCLUSIONE
“AGIUDU TORRAU”



Regolamento per l'erogazione del REIS per il triennio 2018 – 2020. PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE - “AGIUDU TORRAU”.

INDICE

ART. 1 - PREMESSA

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO

ART. 3 - PRIORITA' DI ACCESSO

ART. 4 - AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DEL SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

- **PUNTO 4/1 - AMMONTARE E DURATA PER I DESTINATARI DEL SOLO REIS**
- **PUNTO 4/2 – AMMONTARE E DURATA DELLA CORRESPONSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE PER I BENEFICIARI REI.**

ART. 5 - PROGETTI DI INCLUSIONE.

ART. 6 - CRITERI SPECIFICI VALIDI PER CIASCUN COMUNE

ART.7 - LA GOVERNANCE PER L'ATTUAZIONE DEL REIS

ART. 8 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

ART. 9 - PROTOCOLLI OPERATIVI

ART. 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL REIS

ART. 11 - GRADUATORIA DI AMMISSIONE

ART. 12 - REVOCA DEL BENEFICIO

ART. 13 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 15 - AZIONE DI RIVALSA PER CONTRIBUTI INDEBITI

ART. 16 - RICORSO

ART. 17 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO E NORME DI RINVIO

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE



REGOLAMENTO
per l'erogazione del REIS per il triennio 2018 – 2020
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE
“ AGIUDU TORRAU”

ART. 1 – PREMESSA.

Il presente Regolamento detta per il triennio 2018 – 2020 le modalità di attuazione delle seguenti disposizioni regionali:

1. Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n.23;
2. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/24 del 29/05/2018, relativa all'approvazione delle Linee guida sui criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del Reddito d'inclusione sociale (REIS) a seguito dell'approvazione della L.R. n.18 del 02 agosto 2016;
3. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018 con la quale si approvano in via definitiva le Linee Guida per il triennio 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione;
4. Il Decreto n°3435 del 3 luglio 2018 Assessore Sanità e dell'Assistenza Sociale - Legge Regionale che decreta una proroga per la scadenza di trasmissione della Regione dal 31 agosto al 17 settembre 2018.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO

La Regione Sardegna intende assicurare a ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, il superamento della condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale.

Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione ha istituito con L.R. 2 agosto 2016, n. 18, il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, quale contributo economico in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica definito anche come strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.

La Regione Sardegna con il Reddito per l'Inclusione Sociale (REIS) intende assicurare una misura di natura complementare e aggiuntiva allo strumento del REI (Reddito per l'Inclusione attiva nazionale), promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, così come risultante dall'anagrafe comunale, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore a 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/2016, come modificato dall'art. 1, comma 13, lett. a), punto 1 della L.R. n. 32/2016.

Per accedere alla misura bisogna avere i seguenti requisiti:



Allegato n. 1 alla deliberazione C.C. n. 20 del 30/07/2018

- che nessun componente del nucleo familiare percepisca trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiore a 800 euro mensili elevati a 900 euro mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
- che nessun componente il nucleo familiare sia beneficiario di NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - art. 1 D. Lgs n° 22 del 2015), o di ASDI (Assegno di Disoccupazione - art. 16 D. Lgs n° 22 del 2015) o di altri ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- che nessun componente il nucleo familiare possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta; sono fatti salvi gli autoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- che nessun componente il nucleo familiare possieda imbarcazioni da diporto.

Poiché la Regione Sardegna con proprie risorse prevede sia la possibilità di “aggiungere” ai beneficiari REI un contributo economico forfettario a fronte di un unico progetto REI, sia la possibilità di estendere il REIS ad una più ampia platea di famiglie destinatarie rispetto alla misura nazionale, è necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d’accesso al REI presentino domanda per il REI.

Tutti gli altri nuclei familiari, per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità previste negli Avvisi Comunali per l’individuazione dei destinatari REIS.

ART. 3 - PRIORITA' DI ACCESSO

Le priorità d’accesso alla misura del REIS sono le seguenti:

Priorità 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali.

A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario, secondo i criteri stabiliti al punto 4/2 dell’art. 4.

Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.

I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza degli Avvisi Comunali non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d’ufficio nelle graduatorie comunali di accesso al REIS.

Priorità 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;



- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

Priorità 3

Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

Priorità 4

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.

Priorità 5

Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare pari a 0.

**ART. 4 - AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DEL SUSSIDIO ECONOMICO E
MODALITÀ DI EROGAZIONE**

E' definito di seguito l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico. A parità di caratteristiche del nucleo familiare:

- a) l'importo minimo del sussidio economico REIS è stabilito in euro 200,00;
- b) l'importo massimo del sussidio economico è stabilito in euro 540,00 per tutti i beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE prevista.

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

Laddove nel nucleo familiare, anche unipersonale, beneficiario del REIS sia presente una persona con problematiche di dipendenza patologica, il progetto di inclusione dovrà prevedere uno specifico intervento teso alla presa in carico del problema di dipendenza. In questi casi, il Comune dovrà, inoltre, porre in essere tutte misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Il beneficio economico riconosciuto al nucleo familiare dovrà essere, infine, gestito da persona diversa dal componente con problematiche di dipendenza patologica. In caso di nucleo unipersonale, le risorse dovranno essere gestite da un responsabile individuato dal Comune suddetto.

Per tutti i nuclei beneficiari, l'erogazione monetaria avrà una durata massima di 9 mesi, come il Progetto di inclusione attiva, compatibile con le risorse finanziarie disponibili. Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.

Soltanto dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.



Allegato n. 1 alla deliberazione C.C. n. 20 del 30/07/2018

La durata della corresponsione del sussidio monetario può essere inferiore alla durata del Progetto d'inclusione attiva che, nello spirito del REIS, rappresenta il perno della concreta possibilità di emancipazione del singolo e del nucleo familiare attraverso un percorso verso l'acquisizione di un ruolo sociale attivo.

L'ammontare del beneficio economico è calcolato con le modalità di seguito illustrate:

PUNTO 4/1 - AMMONTARE E DURATA PER I DESTINATARI DEL SOLO REIS

L'entità del sussidio economico mensile che può essere riconosciuto ai destinatari è ricompreso in un range minimo e massimo che varia in relazione alla composizione del nucleo familiare.

Il Comune di Lula stabilisce i seguenti range e durata, compatibilmente con il finanziamento assegnato dalla R.A.S.:

Numero componenti nucleo familiare	Range sussidio economico mensile	Durata dell'erogazione (proporzionalmente al finanziamento assegnato dalla RAS)
1	299 euro	Fino a 9 mesi
2	399 euro	Fino a 9 mesi
3	499 euro	Fino a 9 mesi
4 e più	540 euro	Fino a 9 mesi

PUNTO 4/2 AMMONTARE E DURATA DELLA CORRESPONSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE PER I BENEFICIARI REI

Ai nuclei familiari beneficiari del REI è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall'ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano.

Il Comune di Lula stabilisce i seguenti range e durata, compatibilmente con il finanziamento assegnato dalla R.A.S.:

Numero componenti nucleo familiare	Integrazione mensile	Durata dell'erogazione (proporzionalmente al finanziamento assegnato dalla RAS)
1	60 euro	Fino a 9 mesi
2	90 euro	Fino a 9 mesi
3	120 euro	Fino a 9 mesi
4 e più	150 euro	Fino a 9 mesi



La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto deve rimanere invariata per la durata del progetto. Questa previsione si applica anche ai progetti d'inclusione attiva finanziati nel 2017 che al loro avvio abbiano previsto un certo contributo REIS ad integrazione del SIA, che non può subire in itinere (quindi anche nel corso del 2018) modifiche come conseguenza della rimodulazione della misura nazionale. Infatti ciò comporterebbe una modifica ex post degli esiti della valutazione che ha portato al riconoscimento del beneficio.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 147/2017, può verificarsi il caso di beneficiari del solo REIS che, nel 2018, siano anche beneficiari REI. In queste circostanze, a partire dalla data di approvazione definitiva della Deliberazione Regionale del 19 giugno 2018 n°31/16, il REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la quota forfettaria

Tale disposizione si applica anche ai beneficiari REIS a valere sulle risorse 2016/2017 che durante il 2018 ottengono anche il beneficio REI.

Ciascun Comune dell'Ambito PLUS effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, a decorrere dal 1 giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, sostanze stupefacenti, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo (ART 9 COMMA 6 LR. N°18/2016).

L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio.

Le risorse assegnate con il saldo del 20% dalla RAS sono destinate prioritariamente a soddisfare le Priorità 1.

ART. 5 - PROGETTI DI INCLUSIONE

L'Inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Infatti il REIS consiste in un patto tra il Comune e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione - formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 18/2016.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario che può essere di 9 mesi.



Allegato n. 1 alla deliberazione C.C. n. 20 del 30/07/2018

Il Comune di Lula, anche per l'anno 2018, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- a) Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del Servizio Sociale comunale.
- b) Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare istituita nell'Ufficio di Piano degli Ambiti PLUS.
- c) Si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra il Comune, l'Ufficio di Piano dell'Ambito PLUS e l'ASPAL che consista nell'attivazione di progetti attraverso il coinvolgimento delle associazioni, le imprese, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni no profit presenti nel territorio di competenza.
- c) Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non il singolo componente, potranno essere attivati, le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune interessato dispone:

1. Servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
2. Attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;
3. Promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
4. Promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.
5. Promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
6. Partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
7. Laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo;
8. Recupero morosità (affiancato da un impegno di volontariato).

L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del POR FSE 2014 – 2020 di



imminente avvio, e quelli finanziati con il programma LavoRAS, tramite inserimenti nel progetto Carpe Diem.

I beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva sono i seguenti:

- Famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- Famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. 20/1997.

ART. 6 - CRITERI SPECIFICI VALIDI PER CIASCUN COMUNE

- Qualora il beneficiario di Reis sia inserito nelle graduatorie dei progetti relativi alle misure del programma "Azioni di contrasto alla povertà" o Reis, verrà privilegiato l'inserimento socio-lavorativo rinviando l'erogazione del Reis alla conclusione dell'inserimento;
- I cittadini che hanno usufruito nella precedente annualità o cantieri comunali, scalano in fondo alla graduatoria.

ART. 7 - LA GOVERNANCE PER L'ATTUAZIONE DEL REIS

1. La predisposizione, per ciascun nucleo beneficiario, del progetto personalizzato, richiede che si attivi un sistema coordinato di interventi e servizi sociali, assicurando la massima collaborazione tra il Comune, l'ASPAL e l'équipe multidisciplinare istituita a livello di ambito.
2. L'équipe multidisciplinare, istituita a livello di Ambito PLUS, è chiamata a progettare, attuare e monitorare il piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione delle famiglie destinarie del REIS e del REI, coinvolgendole attivamente nel processo di superamento delle condizioni di deprivazione.
3. L'équipe multidisciplinare si avvale del supporto dei comitati locali di garanzia sociale e dei tavoli tematici dedicati, come previsto dal comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 18/2016, nell'attività di orientamento e progettazione degli interventi, nell'attività di controllo e verifica del programma e nei riscontri di congruità ed efficacia degli interventi.
4. Le amministrazioni comunali istituiscono i comitati locali di garanzia sociale, composti da rappresentanti dell'amministrazione comunale, delle scuole, delle università, delle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, delle organizzazioni sindacali, del volontariato e degli altri soggetti sociali e solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005.
5. I comitati, unitamente ai tavoli tematici dedicati, istituiti in ambito PLUS, supportano l'équipe multidisciplinare nell'attività di orientamento e progettazione degli interventi, nell'attività di controllo e verifica del programma e nei riscontri di congruità ed efficacia degli interventi."

ART. 8 – EQUIPE MULTIDISCIPLINARE



E' istituita presso l'Ufficio di Piano l'Equipe Multidisciplinare finalizzata a predisporre, facilitare e accompagnare la persona per la predisposizione del progetto personalizzato, per tutta la sua durata, attraverso interventi integrati particolarmente complessi d'inclusione lavorativa oltre che sociale.

L'Equipe Multidisciplinare opera in stretta sinergia con gli operatori dell'ASPAL per facilitare l'inserimento lavorativo e con gli altri operatori del territorio per facilitare gli interventi d'inclusione sociale ed educativa;

L'Equipe Multidisciplinare, è formata da almeno un Assistente Sociale, da un Sociologo e da un Pedagogista o Psicologo e presta la sua attività in forma stabile al servizio di tutti i Comuni dell'Ambito in materia di REI e di REIS.

ART. 9 – PROTOCOLLI OPERATIVI

Per le realizzazioni di Rei e Reis dovranno essere attivati dei Protocolli Operativi con i singoli Servizi: Asl, Ufficio Provinciale Scolastico, al fine di realizzare al meglio gli interventi attivi a favore dei nuclei familiari del Rei e del Reis, e formalizzare al meglio l'intervento delle singole professionalità in sede di valutazione dell'equipe multidisciplinari ogniqualvolta si renda necessario

ART.10 DOMANDA DI AMMISSIONE AL REIS

Possono presentare domanda di REIS, le famiglie aventi i requisiti definiti nelle Priorità 2, 3, 4 e 5 di cui all'Art. 3, residenti nel Comune di Lula di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore a 24 mesi nel territorio della Regione.

Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 "Requisiti e condizioni di accesso "e ss.mm.ii).

Alle domande di adesione al programma, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, l'utente, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione:

1. **Certificazione ISEE** – priva di omissioni/difformità, in corso di validità, da richiedersi presso i CAF Centri di Assistenza Fiscale, redatta secondo le nuove disposizioni in vigore dal 01 gennaio 2015, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159;
2. **Copia del documento di identità** del richiedente in corso di validità;
3. **Regolare permesso di soggiorno CEE** per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non comunitari;
4. **Titolo di protezione internazionale** (asilo politico, protezione sussidiaria);

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Chi è già titolare di REI non dovrà presentare domanda REIS per il proprio nucleo familiare.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza dell'avviso pubblico.



ART. 11 - GRADUATORIA DI AMMISSIONE

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all'art. 3 del presente Regolamento per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione. La graduatoria soddisferà i beneficiari a seconda delle disponibilità relative ai finanziamenti regionali 2018.

ART. 12 - REVOCA DEL BENEFICIO

Si procederà con la revoca immediata del contributo per coloro che:

- a) Omettano di informare il Servizio Sociale Comunale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
- b) Interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il Servizio Sociale;
- c) Reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto e/o attuino comportamenti lesivi per l'Amministrazione o per altri soggetti;
- d) Facciano un uso distorto del contributo economico.
- e) Il contributo verrà revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.

ART. 13 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma:

1. Coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 2 e 3;
2. Coloro il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2018 superi le soglie di povertà contenute nell'art. 3;
3. Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445;
4. Coloro che non comunichino al Servizio Sociale Comunale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente programma;
5. Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti;
6. Coloro che non adempiano, in maniera appropriata agli impegni, sottoscritti dal beneficiario nel "patto di inclusione", ovvero "nel progetto d'inclusione attiva";
7. Domanda incompleta, ovvero non corredata dalla documentazione di cui all'art. 10 del presente regolamento ovvero non firmata;
8. Attestazione ISEE con omissioni/difformità.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI



Allegato n. 1 alla deliberazione C.C. n. 20 del 30/07/2018

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Servizio Sociale Comunale.

ART. 15 – AZIONE DI RIVALSA PER CONTRIBUTI INDEBITI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso il REIS sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del C.P. per le dichiarazioni false.

Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione Comunale di avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

ART. 16 - RICORSO

Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso il diniego, impugnando il relativo atto in base alle norme vigenti in materia.

ART. 17 – VALIDITA' DEL REGOLAMENTO E NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applica quanto disposto dalla Legge Regionale n. 18/2016 e dalle Linee Guida approvate con delibere n. 27/24 del 27.05.2018 e n. 31/6 del 19.06.2018 e dal Decreto n°3435 del 3 luglio 2018 Assessore Sanità e dell'Assistenza Sociale.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della Deliberazione di approvazione e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni previste nei regolamenti Comunali precedenti con esso incompatibili.